

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 049 DEL 09 SETTEMBRE 2014

OGGETTO: TRIBUTI – IMPOSTA UNICA COMUNALE – APPROVAZIONE
DELIBERAZIONE DI MODIFICAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU E TASI

L'anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di settembre alle ore 17,00 nella sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Fabrizio MERLO.

All'atto della discussione dell'argomento in oggetto risultano presenti n. 26 consiglieri e assenti n. 06.

AZAOUI Fatima		MANFRINATO Anna	
BARRASSO Pietro	Assente	MARTON Gianluca	
BRESCIANI Riccardo		MENEGON Francesca	
BUSCAGLIA Antonella		MERLO Fabrizio	
COGOTTI Greta		MOSCAROLA Giacomo	
D'ANGELO Claudia		PARAGGIO Amedeo	
DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea		POSSEMATO Benito	Assente
FARACI Giuseppe		RAISE Dorianò	Assente
FOGLIO BONDA Andrea		RAMELLA GAL Antonio	
FURIA Paolo		RASOLO Giuseppe	
GAGGINO Massimiliano	Assente	RINALDI Giovanni	
GALUPPI Paolo		RIZZO Paolo	
GENTILE Donato	Assente	ROBAZZA Paolo	
IACOBELLI Cinzia		ROSSO Simone	
LEONE Sergio		SACCA' Antonio	Assente
MAIO Federico		ZUCCOLO Alessandro	

È presente il Sindaco Marco CAVICCHIOLI.

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: PERSA, GAIDO, ZAGO, BARRESI, VARNERO, LA MALFA, SALIVOTTI.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

N. 049 DEL 09.09.2014

TRIBUTI – IMPOSTA UNICA COMUNALE – APPROVAZIONE DELIBERAZIONE DI MODIFICAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU E TASI

Il sig. Presidente apre la discussione sull'argomento in oggetto.

Intervengono l'Assessore sig. Gaido, e i Consiglieri sigg.ri: Delmastro delle Vedove, Moscarola, Foglio Bonda, Menegon, Rizzo, Robazza, Leone, Buscaglia, Furia.

Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE (in seduta pubblica)

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 15/04/2014, con la quale, a modifica della precedente deliberazione C.C. n. 10 del 06/03/2014, sono state determinate per l'anno 2014 le aliquote dell'imposta unica comunale IUC introdotta dall'art. 1, comma 639 della Legge 27/12/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale ha disposto l'istituzione, a decorrere dal 1^a gennaio 2014, dell'imposta unica comunale IUC, basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, e composta dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Premesso che le aliquote IMU e TASI e relative detrazioni, da ultimo approvate con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 15 aprile 2014 richiamata, possono essere riassunte, per maggiore sinteticità di lettura, nel seguente prospetto riepilogativo:

ALIQUOTE	IMU	TASI	SOMMA
Aliquota ordinaria	8,1 per mille	3,3 per mille	11,4 per mille
Aliquota abitazione principale diversa da quella classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0 per mille	3,3 per mille (con detrazione di euro 175,00)	3,3 per mille
Aliquota abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	1,2 per mille (con detrazione di euro 200)	3,3 per mille (con detrazione di euro 175,00)	4,5 per mille
Aliquota relativa agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati e relative pertinenze	3,3 per mille (con detrazione di euro 200,00)	3,3 per mille	6,6 per mille
Aliquota fabbricati rurali	0 per mille	1 per mille	1 per mille

Richiamato quanto previsto in materia di aliquote TASI della IUC dall'art. 1, comma 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014), come modificato dall' art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con

modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, il quale testualmente dispone che *“Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”*;

Dato atto che la previsione normativa richiamata ha dato adito ad alcune incertezze applicative in ordine alla sua corretta attuazione, in particolare per quanto concerne l'applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille;

Vista la circolare n. 2/DF del 29/07/2014, prot. n. 23185 emessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, con la quale il MEF ha fornito alcuni chiarimenti in materia di applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille, prevista dall'art. 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014), a seguito delle modifiche apportate dal D. L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;

Vista altresì la nota prot. n. 24334/2014 del 04/08/2014, pervenuta al Comune di Biella a mezzo PEC in data 05/08/2014 ed assunta al protocollo generale dell'ente con prot. n. 41286/2014, avente per oggetto *“Imposta Unica Comunale (IUC). Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 15 aprile 2014. Approvazione del Regolamento e determinazione delle aliquote relative all'imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI)”*, con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, dall'esame dell'atto indicato, in base al quale l'aliquota ordinaria del tributo per i servizi indivisibili (TASI) è stata fissata al 3,3 per mille e l'aliquota ordinaria dell'imposta municipale propria (IMU), applicabile a tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e dagli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), è stata fissata all'8,1 per mille, richiamando il disposto normativo previsto dal comma 677, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 e rinviando alla suddetta circolare ministeriale n. 2/DF del 29 luglio 2014 anche per l'illustrazione di alcuni casi specifici, ha comunicato di ritenere che il Comune di Biella, con la deliberazione n. 27 del 15/04/2014 in disamina, abbia utilizzato la maggiorazione in questione in misura complessivamente superiore allo 0,8 per mille, in quanto ha aumentato il limite relativo all'aliquota della TASI di 0,8 per mille ($3,3=2,5+0,8$) e, contestualmente, quello relativo alla somma delle aliquote dell'IMU e della TASI applicabili agli immobili diversi dall'abitazione principale e dagli alloggi assegnati dagli IACP di un ulteriore 0,8 per mille ($8,1+3,3=11,4$);

Premesso che con la nota prot. n. 24334/2014 del 04/08/2014 richiamata il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, pur confermando l'avvenuta pubblicazione del contenuto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 15/04/2014 in esame sul sito internet www.finanze.it dedicato, ha concluso richiamando l'attenzione del

Comune sulla necessità di adottare i conseguenti provvedimenti modificativi, anche in ottica di prevenzione del contenzioso tributario;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito, nel rispetto dei vincoli di bilancio;

Valutato, per conformità del carico fiscale gravante sul titolare di diritto reale nel corso del 2013, nonché della natura del tributo (che, come detto, è rivolto alla copertura dei costi dei servizi fruiti dagli occupanti), di confermare la ripartizione della TASI tra occupante e proprietario, prevista all'art.1, comma 681 della Legge 27/12/2013, n. 147, nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, nella misura già prevista nella precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 15/04/2014 e così determinata:

- TASI a carico dell'occupante 30% dell'ammontare complessivo dovuto;
- Restante parte TASI a carico del titolare del diritto reale pari al 70%;

Dato atto di voler mantenere, nella rideterminazione delle aliquote IMU e TASI sulla base delle indicazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei confronti degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativamente agli alloggi ed alle relative pertinenze regolarmente assegnati, un carico fiscale, complessivamente derivante dall'applicazione delle aliquote IMU e TASI, analogo a quello derivante dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 15/04/2014, tenuto conto della percentuale di ripartizione TASI, di cui al punto precedente, tra titolare del diritto reale ed inquilino;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

Visto il Decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014, con cui è stato disposto il differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 20 (Partito Democratico, Biella in Comune, Movimento 5 Stelle), contrari n. 04 (Forza Italia, Fratelli d'Italia), astenuti n. 03 (Buongiorno Biella – Lega Nord), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri D'Angelo, Foglio Bonda, Manfrinato

DELIBERA

Per quanto premesso, integralmente richiamato;

1. di modificare le aliquote IMU e TASI dell'imposta unica comunale IUC per l'anno 2014, come da ultimo deliberate con atto di Consiglio Comunale n. 27 del 15 aprile 2014, sulla base delle indicazioni espresse dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la propria circolare n. 2/DF del 29/07/2014, prot. n. 23185 nonché in ragione della nota prot. n. 24334/2014 del 04/08/2014 emessa dal medesimo Ministero dell'Economia e delle Finanze nei confronti del Comune di Biella e recante osservazioni alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 15 aprile 2014, in particolare relative all'applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille, prevista dall'art. 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 a seguito delle modifiche apportate dal D. L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;
2. di approvare conseguentemente le aliquote IMU e TASI per l'anno 2014 e le relative detrazioni secondo il nuovo seguente prospetto riepilogativo:

ALIQUOTE	IMU	TASI	SOMMA
Aliquota ordinaria	8,1 per mille	2,5 per mille	10,6 per mille
Aliquota abitazione principale diversa da quella classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0 per mille	3,3 per mille (con detrazione di euro 175,00)	3,3 per mille
Aliquota abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	2,7 per mille (con detrazione di euro 200,00)	3,3 per mille (con detrazione di euro 175,00)	6,0 per mille
Aliquota relativa agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati e relative pertinenze	3,86 per mille (con detrazione di euro 200,00)	2,5 per mille	6,36 per mille
Aliquota fabbricati rurali	0 per mille	1 per mille	1 per mille

3. di precisare, confermando quanto già specificato nel precedente atto di Consiglio Comunale n. 27 del 15/04/2014, conformemente a quanto disposto dall'art. 13, comma 10, del decreto legge 06/12/2011 n. 201 e s.m.i., convertito dalla legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214, che i 200,00 euro da detrarre dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, fino a concorrenza del relativo ammontare, sono rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
4. di precisare altresì che la suddetta detrazione di euro 200,00, ai applichi agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
5. di confermare inoltre, come già deliberato con il precedente atto di Consiglio Comunale n. 27 del 15/04/2014, conformemente a quanto disposto dall'art. 13, comma 10, del decreto legge 06/12/2011 n. 201 e s.m.i., convertito dalla legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214, che i 175,00 euro da detrarre dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, categorie catastali A/1, A/8 e A/9 incluse, nonché per le relative pertinenze, fino a concorrenza del relativo ammontare, sono rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

6. di confermare la ripartizione della TASI tra occupante e proprietario, prevista all'art.1, comma 681 della Legge 27/12/2013, n. 147, nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, nella misura già prevista nella precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 15/04/2014 e così determinata:
 - TASI a carico dell'occupante 30% dell'ammontare complessivo dovuto;
 - Restante parte TASI a carico del titolare del diritto reale pari al 70%;

 7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere in merito alla pubblicazione del presente deliberato sul sito del M.E.F.
-
-